

RILEVATA la propria competenza;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali" e la L. n. 241 del 07/08/1990 cap. II, art. 5 e 6 "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 16 del 20/03/1982;
- il D. Lgs n. 31 del 02/02/2001;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 pubblicato sul BURC n. 79/2012 e relative integrazioni;

CONCEDE


per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta **GESESA S.p.A.**, con sede legale in **BENEVENTO**, di derivare una portata massima istantanea di **0,72 l./s.** ed un volume massimo annuo di **22.711 m³**, da sorgente sita alla Loc.tà S. Pietro del Comune di **San Giorgio la Molara (BN)**, individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio **67**, particella **24**, da utilizzare per uso **POTABILE**.

Inoltre dispone che:

1. salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni **30** (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare di concessione e al pagamento del canone annuo di **€ 352,96** (Trecentocinquantadue/96) per l'anno **2019**, oltre sovra canoni, bolli ecc. , determinato ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 28 del 14/02/2012. Tale canone sarà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato e dovrà essere corrisposto di anno in anno anticipatamente, precisando che l'omesso o ritardato pagamento comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coatta degli importi dovuti, maggiorati delle spese e degli interessi legali e, ove ne ricorra il caso, la revoca della concessione;
2. tutte le spese relative al presente provvedimento di concessione sono a carico del Concessionario;
3. l'Ufficio Gestione Integrata Risorse idriche del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è incaricato per l'esecuzione del presente atto;
4. oltre alle condizioni sopra specificate e citate nel disciplinare allegato, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza pubblica ed in particolare rispettare quanto è previsto dal D. Lgs n.31 del 02/02/2001 (attuazione delle direttive 98/83/CE, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
5. il concessionario non dovrà in alcun modo derivare acqua in misura maggiore di quella concessa e non dovrà utilizzare l'acqua per un uso diverso da quello autorizzato;
6. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme previste dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di acque e di tutela delle acque dall'inquinamento;
7. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutte le disposizioni che dovessero essere impartite da altre Autorità per il corretto esercizio della derivazione e per la conduzione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse,

- per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
8. la concessione è rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nell'allegato "Disciplinare di Concessione" a cui esso è vincolata in quanto parte integrante;
9. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento, entro il **31** Gennaio di ogni anno, il quantitativo d'acqua prelevata nell'anno precedente, espresso in **m³**, nonché la certificazione sulla qualità delle acque da laboratorio accreditato, pena le sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 547/1995 - Norme generali di prevenzione infortuni - art. 10;
11. il concessionario dovrà effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle acque prelevate e trasmettere i relativi dati con cadenza annuale alla Provincia ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
12. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento ogni variazione della titolarità della concessione, dell'uso dell'acqua, della quantità derivata e delle modalità della derivazione per richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni;
13. la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta per gli eventuali danni causati a terzi in virtù della presente autorizzazione e che, inoltre, potrà sospendere o revocare in qualsiasi momento l'utilizzazione dell'acqua qualora essa contrasti con i diritti di terzi, con le disposizioni di legge o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali o qualora codesta ditta non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra elencate;
14. la presente concessione è rilasciata al solo fine di consentire al concessionario di derivare acqua sotterranea, nella misura, con le modalità e per le finalità in essa riportate e, pertanto, non sostituisce altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che la ditta concessionaria dovesse essere tenuta a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio della concessione e della derivazione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
15. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente concessione valgono le norme vigenti in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
16. il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al Concessionario;
17. contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di **60** giorni dalla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120** giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
18. copia della presente Concessione sarà inviata per la pubblicazione all'**Albo Pretorio** di questa Provincia e per estratto al **Bollettino Ufficiale della Regione Campania**, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Tecnico, di questa Provincia.

L'ISTRUTTORE DIR. AMM.VO
(Sig.ra Giuseppina COMOLETTI)



IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Arch. Raffaele RABUANO)



IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

DETERMINA N. 2085 DEL 9/09/2019

OGGETTO: Ditta GE.SE.SA. S.p.A. – Concessione per l'utilizzo delle acque da sorgente denominata "S. PIETRO 2", nel Comune di SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) alla Loc.tà S. Pietro, (Foglio 67, P.lla 24), per uso POTABILE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Il Dott. **CUCINIELLO Vittorio**, nato a Torre del Greco (NA) il 31/12/1974 ed ivi residente alla Via delle Madreperle n. 26, scala B, int. 19 – c.f. CCNVTR74T31L259D - in qualità di Amministratore Delegato della Ditta **GE.SE.SA. S.p.A.**, con sede legale in **BENEVENTO** al Corso Garibaldi n. 8 - C.F./P.IVA 0093400621 - con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. **32655** del **17/09/2018**, ha perfezionato la richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche da sorgente denominata "**S. PIETRO 2**", , corredata dalla documentazione di rito, tra cui relazione geologica ed idrogeologica e relazione tecnica a firma di tecnici abilitati, intesa a prelevare acqua per uso **POTABILE** da Sorgente sita nel Comune di **S. Giorgio la Molara** (BN) alla Loc.tà S.Pietro, individuati al N.C.T. dello stesso Comune, al foglio **67**, particella **24**, per una quantità massima di **0,72** l./s. ed un volume massimo annuo di **22.711** m³;

- la Ditta **GESESA S.p.A.**, ha provveduto al versamento delle somme dovute per le spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1285 del 14/08/1920, nonché delle altre somme dovute per contributo idrografico e deposito cauzionale così come dettagliato nel disciplinare di concessione del **13/06/2019**;

VISTO :

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U. n. 1775/33, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. **3917** del **02/04/2019**;
- il disciplinare di concessione, che è parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra l'A.P. e il richiedente, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento il **02/08/2019** al n. **1829**, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione in argomento.

RILEVATO che il procedimento, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 2 del 06/03/2018 di modifica a R.R. n. 12 del 2012, si conclude con il rilascio del provvedimento finale di concessione;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare il provvedimento di Concessione, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12/2012, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acqua pubblica, nonché quanto stabilito nella nota prot. n. **3917** del **02/04/2019** dell'**A.d.B.**;